C. CALCOLO DELLE PERCENTUALI

I tenori minimi fissati alla parte A, punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8 sono calcolati dopo la sottrazione del peso delle sostanze aggiunte conformemente alla parte B.

Nel caso dei prodotti definiti alla parte A, punti 6 e 9, il tenore di cioccolato è calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

(96/231/02)

COM(95) 722 def. — 96/0113(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da tali direttive devono conformarsi, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993;

considerando che è auspicabile curare la qualità redazionale della normativa comunitaria per renderla più accessibile, conformemente alle linee direttrici stabilite nella risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria [1];

considerando che la direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è stata motivata dal fatto che talune disparità tra le legislazioni nazionali relative a determinati tipi di zucchero potevano creare condizioni di concorrenza sleale, con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che con la direttiva 73/437/CEE si è merito a fissare definizioni e norme comuni per le caratteristiche di composizione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando che è opportuno procedere alla sostituzione della direttiva 73/437/CEE al fine di adeguarla alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari ed, in particolare, a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti e agli altri additivi autorizzati, ai solventi di estrazione e ai metodi di analisi;

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione [4], devono applicarsi salve talune deroghe;

considerando che, secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento delle sue finalità, conformemente all'articolo 3 B, terzo comma del trattato;

considerando che è opportuno conferire alla Commissione la competenza per decidere i futuri adeguamenti della presente direttiva, secondo una procedura di consultazione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari;

considerando che, per evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,

[1] GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 356 del 27. 12. 1993, pag. 71.
[3] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[4] GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti alla parte A dell'allegato.

Essa non si applica ai prodotti definiti alla parte A dell'allegato, qualora si tratti di zucchero impalpabile, zucchero candito e di zucchero in pani.

Articolo 2

La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, si applica ai prodotti definiti alla parte A dell'allegato, fatte salve le seguenti deroghe:

1) Le denominazioni di vendita previste nella parte A dell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

 La denominazione di vendita di cui alla parte A, punto 2 dell'allegato può essere altresì utilizzata per designare il prodotto di cui alla parte A, punto 3 dell'allegato.

 Tuttavia:

 — i prodotti definiti alla parte A dell'allegato possono recare, oltre alla denominazione di vendita obbligatoria, altre denominazioni abituali esistenti nei vari Stati membri;

 — queste denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo complementare e conforme all'uso, in denominazioni di vendita elaborate per designare altri prodotti,

 a condizione che le stesse non siano tali da indurre in errore il consumatore.

2) Per i prodotti di peso superiore a 50 g, l'etichettatura deve indicare il peso netto.

3) L'etichettatura deve indicare i contenuti reali di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito.

4) L'etichettatura deve recare l'aggettivo «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione.

Articolo 3

Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.

Articolo 4

Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in seguito denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

La direttiva 73/437/CEE è abrogata, con decorrenza 1° ottobre 1997.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

— autorizzare la commercializzazione dei prodotti definiti alla parte A dell'allegato, se corrispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° ottobre 1997;

— vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Tuttavia la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 1° ottobre 1997 in conformità della direttiva 73/437/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, di cui al primo comma queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

A. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. **Zucchero di fabbrica**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione	non meno di 99,5°
b) tenore di zucchero invertito	non più dello 0,1 % in peso
c) perdita all'essiccazione	non più dello 0,1 % in peso
d) tenore residuo di anidride solforosa	non più di 10 mg/kg

2. **Zucchero o zucchero bianco**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione	non meno di 99,7°
b) tenore di zucchero invertito	non più dello 0,04 % in peso
c) perdita all'essiccazione	non più dello 0,1 % in peso
d) tenore residuo di anidride solforosa	non più di 10 mg/kg
e) tipo di colore	non più di 12 punti determinati conformemente alla parte B, lettera a)

3. **Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato**

Il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere da a) a d) e il cui numero di punti, determinato conformemente alle disposizioni della parte B, non supera 8 in totale né:

— 4, per il tipo di colore,

— 6, per il contenuto di ceneri,

— 3, per la colorazione della soluzione.

4. **Zucchero liquido**(1)

La soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca	non meno del 62 % in peso
b) tenore di zucchero (quoziente del secca fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,2)	non più del 3 % in peso sulla sostanza secca

(1) L'aggettivo «bianco» è riservato:
a) allo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA;
b) allo zucchero liquido invertito ed allo sciroppo di zucchero invertito:
— il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 %,
— la cui colorazione della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA.

c) ceneri conduttimetriche	non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente alla parte B, lettera b)
d) colorazione della soluzione	non più di 45 unità ICUMSA
e) tenore residuo di anidride solforica	non più di 15 mg/kg sulla sostanza secca

5. **Zucchero liquido invertito** (1)

La soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca	non meno del 62 % in peso
b) tenore di zucchero (quoziente di fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1)	non meno del 3 % ma non più del 50 % in peso sulla materia secca
c) ceneri conduttimetriche	non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza alla parte B, lettera b)
d) tenore residuo di anidride solforosa	non più di 15 mg/kg sulla sostanza secca

6. **Sciroppo di zucchero invertito** (1)

La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a), c) e d).

7. **Sciroppo di glucosio**

La soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola e che risponde alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca	non meno del 70 % in peso
b) equivalente in destrosio	non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio
c) ceneri solfatate	non più dell'1,0 % in peso sulla sostanza secca
d) anidride solforosa totale	non più di 20 mg/kg

8. **Sciroppo di glucosio disidratato**

Lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere da b) a d).

9. **Destrosio, destrosio monoidrato**

Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio)	non meno del 99,5 % in peso sulla sostanza secca
b) sostanza secca	non meno del 90 % in peso
c) ceneri solfatate	non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca
d) anidride solforosa totale	non più di 15 mg/kg

10. **Destrosio, destrosio anidro**

Il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a), c) e d).

(1) L'aggettivo «bianco» è riservato:
a) allo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA;
b) allo zucchero liquido invertito ed allo sciroppo di zucchero invertito:
— il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 %,
— la cui colorazione della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA.

B. METODO DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI COLORE, DEL CONTENUTO DI CENERI E DELLA COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE DELLO ZUCCHERO (BIANCO) E DELLO ZUCCHERO (BIANCO) RAFFINATO DEFINITI NELLA PARTE A, PUNTI 2 E 3

Un «punto» corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità, determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Brunswick, di cui alla parte A, punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento [1];

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui alla parte A, punto 1 dell'allegato del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui alla parte A, punto 3 dell'allegato del suddetto regolamento.

[1] GU n. L 163 del 4. 7. 1969, pag. 3.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele

(96/231/03)

COM(95) 722 def. — 96/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali devono confermarsi i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993;

considerando che è auspicabile curare la qualità redazionale della normativa comunitaria per renderla più accessibile, conformemente alle linee direttrici risultanti dalla risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria [1];

considerando che la direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali relativamente alla nozione di miele, alle sue varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che la direttiva 74/409/CEE ha avuto pertanto lo scopo di fissare definizioni, prevedere le diverse varietà di miele che possono essere immesse sul mercato con adeguate denominazioni, stabilire norme comuni per la composizione e determinare le principali diciture che devono figurare sull'etichettatura, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando che che è opportuno procedere alla rifusione della direttiva 74/409/CEE in un nuovo testo, per adeguarla alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, gli agenti patogeni e i metodi di analisi;

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva

[1] GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 1.

[2] GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10.

[3] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.